

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3499 del 23/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO E STEFANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA SINISTRA DEL PORTO, 166 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE IMBARCAZIONI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA SINISTRA DEL PORTO, 166
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3612 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO E STEFANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA SINISTRA DEL PORTO, 166 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE IMBARCAZIONI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA SINISTRA DEL PORTO, 166

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di RIMINI in data 10/12/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 40576 del 10/12/2015 (pratica ARPAE n.6212), dalla Ditta CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO E STEFANO SRL (C.F./P.IVA 02010430409), avente sede legale in COMUNE di RIMINI – VIA SINISTRA DEL PORTO, 166 e impianto in COMUNE di RIMINI – VIA SINISTRA DEL PORTO, 166, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di COSTRUZIONE, RIPARAZIONE,MANUTENZIONE IMBARCAZIONI;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Modifica sostanziale

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio territoriale Arpa di Rimini in data 12/02/2016 Prot. PGNR2016/914;

VISTO Il parere del Comune di RIMINI ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 acquisito in data 16/03/2016;

RITENUTO OPPORTNO revocare la precedente autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 142 del 18/06/2009 e di riportare tutte le prescrizioni nel nuovo atto al fine di agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO E STEFANO SRL in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare/Gestore/Legale Rappresentante della Ditta CANTIERE NAVALE CARLINI

ROBERTO E STEFANO SRL, avente sede legale in COMUNE di RIMINI – VIA SINISTRA DEL PORTO, 166 (C.F./P.IVA 02010430409) per l'esercizio dell'**attività di COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE IMBARCAZIONI** nell'impianto sito in COMUNE di RIMINI – VIA SINISTRA DEL PORTO, 166 fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituisce modifica sostanziale:

 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Di revocare il Provvedimento n. 142 del 18/06/2009;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. Di dare atto che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. Di dare atto che in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. Di dare atto che l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

10. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di RIMINI, Arpae SAC Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- è attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento Prov. di Rimini n°142 del 18/06/2009;
- svolge attività di COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO”;

La ditta dichiara:

- che l'impianto oggetto della presente richiesta rispetto all'autorizzazione della Prov. di Rimini n°142 del 18/06/2009 subirà la seguente modifica : **creazione di un nuovo punto di emissione denominato E5** dove verranno convogliate le emissioni generate dalla sega circolare, dalla sega a nastro, dalla profilatrice e dal centro di lavoro, prima convogliate nel punto di emissione denominato E4 su cui resteranno a gravare le emissioni provenienti dalla pialla a spessore, dalla pialla a filo, dalla troncatrice, da n°2 levigatrici a nastro, dal toupie e da altra sega a nastro;
- che l'impianto termico denominato E2 è stato spento nell'anno 2014;
- di utilizzare le seguenti materie prime: legno 1.000 Kg/anno, vernici e smalti 84 Kg/anno, fondi 11 Kg/anno, diluenti 55 Kg/anno, indurenti 10 Kg/anno, colla resina epossidica 50 Kg/anno.
- E' presente una caldaia alimentata a metano di potenzialità 110 kW. Tale impianto rientra fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06 (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06);

PRESCRIZIONI

E1 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto d'abbattimento: filtro a 4 stadi di filtrazione (cartone, celle, tasche, carboni attivi)

Portata: 9.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 1 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 6 m

Sezione: 0,071 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. allegato 4 punto 4.6.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento. Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso).

E3 – POSTAZIONE INCOLLAGGIO

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 2.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 1 ore/giorno
 Frequenza: 220 giorni/anno
 Altezza: 7,5 m
 Sezione: 0,038 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. allegato 4 punto 4.14

Inquinanti	Valori limite di emissione
COV (espressi come carbonio organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

E4 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI

Impianto d'abbattimento: filtro a tasche costituito da n°30 tasche avente superficie filtrante complessiva di circa 9 m²

Portata: 1.000 Nm³/h
 Temperatura: ambiente
 Durata: 1 ore/giorno
 Frequenza: 220 giorni/anno
 Altezza: 6 m
 Sezione: 0,096 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER rinvenibile al punto 4.3.1 “*lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc.*”.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E4 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Polveri totali potrà essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

E5 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI

Impianto d'abbattimento: filtro a maniche in tessuto tubolare tramato costituito avente superficie filtrante complessiva di circa 27,1 m²

Portata: 1.000 Nm³/h
 Temperatura: ambiente
 Durata: 1 ore/giorno
 Frequenza: 220 giorni/anno
 Altezza: 6 m
 Sezione: 0,096 m²

Inquinante emesso e relativo limite CRIAER rinvenibile al punto 4.3.1

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E5 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso

dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Polveri totali potrà essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

Altre prescrizioni

- a) Il termine per la messa a regime dei nuovi impianti viene fissato in **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio;
- b) Il gestore provvederà ad effettuare **3 controlli** delle emissioni dei nuovi impianti (**E5**) a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di **10 giorni**. I controlli devono essere effettuati utilizzando le metodiche indicate in autorizzazione: uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda;
- c) Il gestore provvederà ad effettuare 1 controllo delle emissioni E1, E3, E4 al fine di dimostrare il rispetto del limite, e ad inviare i risultati degli stessi alla scrivente Amministrazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del SUAP;
- d) Entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei controlli il gestore è tenuto a trasmettere tramite Pec all'Arpae SAC di Rimini i controlli alle emissioni dei punti di emissione;
- e) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- f) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.
- g) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

h) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

i) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

j) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

k) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

l) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.


Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere

superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI 10169
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale ($C < 20 \text{ mg/m}^3$)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale ($C > 20 \text{ mg/m}^3$)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	UNI EN 13649



E1 EMISSIONE CABINA DI VERNICIATURA

E3 EMISSIONE POSTAZIONE INCOLLAGGIO

E4 EMISSIONE LAVORAZIONE LEGNO

E5 EMISSIONE NUOVA LAVORAZIONE LEGNO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.